

**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE**

AVVISO AI DIPENDENTI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

OGGETTO: PROCEDURA SELETTIVA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE CON DECORRENZA 01.01.2020, IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI DELEGAZIONE TRATTANTE DEL 21/10/2020 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE.

In esecuzione dell'Accordo di Delegazione Trattante del 21/10/2020 (di seguito definito "Accordo"), viene avviata la procedura selettiva per il riconoscimento della progressione economica orizzontale, avente decorrenza 01/01/2020, per il personale delle categorie "A", "B", "C" e "D".

La prima fase dell'iter di attuazione di detto Accordo, oggetto del presente avviso, consiste nella presentazione della domanda di partecipazione alla procedura da parte dei dipendenti aventi i requisiti di ammissione di seguito descritti, attraverso la procedura telematica (B.O.L.). La domanda, infatti, deve essere compilata on line su una piattaforma telematica appositamente predisposta - analogamente a quanto fatto per le progressioni verticali - alla quale potranno accedere, sin dalla fase di registrazione, soltanto i candidati in possesso dei requisiti di partecipazione. La domanda contiene altresì l'eventuale dichiarazione da parte degli interessati degli elementi di valutazione previsti dall'Accordo non direttamente disponibili nelle banche dati dell'Amministrazione, ovvero i titoli di competenza e culturali, nonché l'esperienza lavorativa ed i titoli di arricchimento professionale maturati presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi art.1, comma 2 del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.

Nel corso della prima fase viene contestualmente avviata l'acquisizione d'ufficio, dalle competenti U.O.D. della D.G. Risorse Umane, delle banche dati relative agli ulteriori elementi di valutazione previsti nell'accordo (media delle valutazioni conseguite presso la G.R.C. con riferimento alla produttività ed al risultato delle posizioni organizzative nel corso degli anni 2017/2019; arricchimento professionale: titolarità di incarico di responsabilità/disagio/incarico di posizione organizzativa/responsabilità, presso la G.R.C; esperienza lavorativa nella G.R.C). **In ossequio ai principi della semplificazione ed informatizzazione del procedimento, i dipendenti partecipanti alla procedura selettiva non sono, pertanto, tenuti a dichiarare alcunché in merito a detti titoli.**

Una volta acquisite le domande di partecipazione attraverso la piattaforma, sarà avviata la seconda fase di attuazione dell'accordo, nel corso della quale i dati riportati nelle domande di partecipazione saranno integrati, per ciascun dipendente, con gli elementi acquisiti d'ufficio. Ciò, sia ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ammissione e della mancata sussistenza di cause di esclusione che ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti dall'accordo. Saranno altresì acquisite le valutazioni del personale comandato o distaccato dai Responsabili della struttura degli Enti di utilizzazione, secondo l'articolazione organizzativa degli stessi.

CONTINGENTE PROGRESSIONI ECONOMICHE DA ASSEGNARE

In conformità alle convergenti indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica, Ragioneria Generale dello Stato e A.R.A.N. (vedi CFL 120), le progressioni economiche saranno attribuite, nei limiti delle risorse finanziarie previste dall'Accordo, ad una *"quota limitata e quindi non maggioritaria (non superiore al 50% della platea dei potenziali beneficiari)"*. Ciò stante, la progressione economica sarà effettivamente riconosciuta ai soli candidati collocati nel primo contingente del 50% del totale dei candidati collocati nelle graduatorie finali, con eventuale arrotondamento per difetto.

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA.

Secondo quanto previsto dal richiamato Accordo, sono ammessi alle procedure selettive per la progressione economica orizzontale con decorrenza 1° gennaio 2020, i dipendenti di ruolo di categoria "A", "B", "C" e "D" in servizio a tempo indeterminato alla data del 01/01/2020, con almeno due anni di anzianità nella categoria e posizione economica in godimento. Tale anzianità deve essere maturata alla data di decorrenza della progressione economica orizzontale. Ovviamente, il personale che ha conseguito la progressione economica avente decorrenza 01.06.2018, non è ammesso a partecipare alla procedura selettiva. **In tal caso, la piattaforma non consentirà al candidato la possibilità di registrarsi per compilare la domanda.**

È ammesso alla procedura il personale in possesso di detti requisiti e che alla data del 01/01/2020 abbia un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Giunta Regionale della Campania, compreso il personale

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

assegnato ad altri enti di cui all'art. 14 C.C.N.L. 2002-2005, il personale in distacco sindacale di cui all'art. 39 C.C.N.L. 2002-2005 ed il personale comandato o distaccato presso altri enti di cui alle LL.RR. nn. 65/81 e 57/85, nonché ai sensi dell'art. 19 C.C.N.L. 2002-2005.

CAUSE DI ESCLUSIONE.

Sempre in base alla disciplina dell'Accordo, non sono ammessi alla selezione per il passaggio alla posizione economica successiva a quella in godimento e saranno pertanto esclusi dalla procedura selettiva i dipendenti che:

- a. nell'ultimo processo di valutazione annuale (anno 2019) abbiano conseguito una valutazione negativa, ovvero punteggio inferiore al minimo che non ha dato luogo all'erogazione di compensi di produttività;
- b. nei due anni antecedenti alla data di decorrenza della progressione economica orizzontale in oggetto, siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari comportanti, con qualsiasi durata, la sospensione dal servizio;
- c. abbiano subito condanne penali con sentenza definitiva, anche a seguito di patteggiamento. La causa di esclusione impedisce il conseguimento della progressione in misura perpetua in caso di condanna superiore ad anni 5, ovvero in caso di recidiva. Negli altri casi, il dipendente è escluso dalle procedure selettive per un periodo pari a quello della condanna moltiplicato per 4, decorrente dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione penale. La causa di esclusione opera distintamente e si aggiunge a quella relativa ai provvedimenti disciplinari;
- d. siano in servizio presso la Giunta Regionale della Campania con rapporto di lavoro a tempo determinato o con rapporto di lavoro flessibile;
- e. risultino comandati o distaccati da altra p.a. essendo gli stessi tenuti a partecipare alle procedure selettive indette dalle amministrazioni di appartenenza;
- f. non ottengano il punteggio complessivo minimo nella graduatoria finale della procedura selettiva pari a punti 100/200 in base agli elementi di valutazione di seguito descritti.

In merito alla partecipazione alla procedura del personale collocato in aspettativa si farà riferimento ai relativi orientamenti applicativi espressi dall'A.R.A.N.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE.

La procedura selettiva si svolge con la massima applicazione dei principi di economicità procedurale, semplificazione, snellimento e velocizzazione dell'azione amministrativa.

Ciò stante, a titolo innovativo i dipendenti interessati alla progressione dovranno compilare, inderogabilmente entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul portale regionale, amministrazione trasparente – Bandi di concorso, la domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente, pena la mancata valutazione dei titoli, la procedura telematica "BOL" - già in uso per le progressioni verticali - all'uopo appositamente personalizzata. **Non saranno in alcun modo ricevibili domande di partecipazione inviate con qualsiasi modalità diversa da quella telematica.**

I candidati sono invitati ad un'attenta lettura delle disposizioni dell'Accordo e del presente Avviso, sia in ordine alle modalità di presentazione della domanda, che ai requisiti di ammissione ed ai titoli valutabili.

Tutte le domande sono compilate sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. I dati riportati sulle domande verranno trattati per le finalità connesse alla selezione, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

Nella domanda di partecipazione il dipendente, oltre a chiedere di partecipare alla procedura selettiva in oggetto, è tenuto esclusivamente a dichiarare gli elementi di valutazione non conseguiti presso la G.R.C., ovvero gli eventuali titoli di competenza e culturali, nonché eventuali elementi di "arricchimento professionale" ed esperienze lavorative a tempo indeterminato maturate presso altre pubbliche amministrazioni ai sensi art. 1, comma 2 del D. Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii. I dipendenti, quindi, sono tenuti necessariamente a dichiarare nella domanda di partecipazione, **pena la mancata valutazione**, eventuali periodi di servizio svolti presso altre pubbliche amministrazioni, **ivi comprese le Province e gli Enti strumentali della Regione Campania**, non procedendo, al riguardo, ad alcuna attribuzione di ufficio.

Nella valutazione dei periodi di servizio prestati presso altre p.a., si fa riferimento all'elenco degli enti ed organismi pubblici e territoriali pubblicato dalla Ragioneria Generale dello Stato, nonché al D.P.C.M. del

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

14/07/2015 che ha approvato le tabelle di equiparazione dei livelli di inquadramento tra i distinti comparti contrattuali. Non sono ammessi a valutazione i periodi prestati come lavoro socialmente utile, atteso che tale istituto non è configurato dalla normativa statale come rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato (vedi Parere n. 9291 del 02.03.2012 reso dal Dipartimento della Funzione Pubblica all'Agenzia del Territorio). Non sono altresì ammessi a valutazione i periodi relativi al servizio di leva, atteso che la tutela della posizione di lavoro del cittadino chiamato a prestare il servizio militare non si estende fino a far ritenere come servizio effettivamente prestato il periodo trascorso in adempimento del servizio militare, come quando la valutazione dell'attività lavorativa del dipendente sia il presupposto di una progressione di carriera, che non segua a mera anzianità, ma richieda - per la valutazione di merito del lavoro prestato - l'effettività della prestazione (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 25 gennaio 1986, n. 507).

Sono ammessi a valutazione anche i periodi di servizio prestato a tempo determinato presso le pp.aa., ovvero prestati con contratti di lavoro flessibile per un periodo complessivamente superiore a 3 anni (nota: prestati senza interruzione), nonché il servizio prestato con rapporto di convenzione presso la G.R. Campania, prima della stabilizzazione con inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli della stessa G.R. L'applicazione del punteggio è effettuata ai soli fini della presente procedura selettiva e non può comportare alcun riflesso sull'eventuale contenzioso volto al riconoscimento della natura di rapporto di lavoro a tempo indeterminato che resta oggetto di specifico accertamento giurisdizionale, in considerazione del singolo rapporto contrattuale e prestazione lavorativa resa, temi che ovviamente esulano dalla presente procedura.

In merito ai titoli di "arricchimento professionale", il personale comandato e/o distaccato a qualsiasi titolo presso altre pubbliche amministrazioni alla data del 01/01/2020 è tenuto a dichiarare tali elementi, pena la mancata valutazione, nella domanda di partecipazione che dovrà contenere tutte le notizie necessarie all'istruttoria quali la titolarità dell'incarico alla data prevista, l'Ente che lo conferisce e la denominazione.

In merito alla dichiarazione dei "titoli di competenza e culturali", si rinvia integralmente alla disciplina del richiamato Accordo.

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei candidati, coloro che non presentino la domanda di partecipazione entro i termini stabiliti dall'avviso, sono comunque ammessi a partecipare alle procedure selettive. A detti candidati vengono esclusivamente riconosciuti i punteggi relativi alla valutazione della prestazione resa, nonché all'arricchimento professionale ed ai titoli di servizio, con esclusivo riferimento a quelli conseguiti presso la G.R.C. I candidati che non abbiano presentato domanda di partecipazione o la abbiano presentata in modo incompleto, non possono avere alcuna pretesa di valutazione d'ufficio in ordine ai titoli non dichiarati, in quanto tale pretesa si scontra con le sopraindicate esigenze di economia procedurale; in particolare, in considerazione della specificità dei criteri di valutazione del presente accordo e delle modalità di presentazione delle domande in via telematica, non saranno tenute in alcuna considerazione le dichiarazioni rese nelle domande relative alle P.E.O. 2015 e 2018.

Al fine di garantire un efficace svolgimento delle procedure, vengono adottati i seguenti interventi organizzativi:

1. per la presentazione della domanda *on line*, è stato predisposto, d'intesa con la D.G Ricerca, Innovazione ed Università, apposito "**Manuale utente**", allegato al presente Avviso. E' stata altresì predisposta una casella di posta elettronica al seguente indirizzo progressioniorizzontali@regione.campania.it, per il supporto tecnico-informatico;
2. inoltre, per il corretto andamento della procedura, viene individuato, presso ciascuna Struttura apicale, un **referente** al quale i candidati potranno rivolgersi per eventuali richieste di chiarimenti in ordine alla procedura selettiva. Lo stesso opererà in sinergia con la Direzione Generale per le Risorse Umane, raccogliendo le richieste dei dipendenti incardinati nella struttura. Inoltre, il referente, ove necessario, potrà prestare assistenza al personale di categoria A nella compilazione della domanda online, mettendo a disposizione apposita postazione di lavoro.
3. la D.G. per le Risorse Umane rende, infine, disponibili, sul portale amministrazione trasparente, **le F.A.Q.** ovvero le principali questioni riguardanti la disciplina dell'Accordo e del relativo avviso. Le stesse saranno aggiornate alla luce dei quesiti pervenuti.

GRADUATORIE FINALI.

Ai fini della maturazione del diritto al passaggio, eventuali pari merito sono risolti utilizzando i seguenti elementi, nell'ordine indicato: anzianità di servizio nella P.A.; maggiore età anagrafica.

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

Le graduatorie di merito sono riferite ad ogni singola posizione economica nell'ambito delle categorie. L'approvazione delle relative graduatorie provvisorie viene formalizzata con provvedimento dello Staff 50.14.92 della Direzione Generale per le Risorse Umane.

Avverso tali graduatorie potrà essere prodotto ricorso al Direttore Generale per le Risorse Umane entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione su apposita piattaforma. Il ricorso potrà riguardare esclusivamente i punteggi relativi agli elementi di cui all'art. 2 lett. b), c) e d) dell'Accordo. In esito alla definizione dei ricorsi, sono approvate le graduatorie definitive con provvedimento del Direttore Generale per le Risorse Umane.

La progressione economica sarà effettivamente riconosciuta ai soli candidati collocati nel primo contingente del 50% delle graduatorie finali, con eventuale arrotondamento per difetto. L'applicazione dell'istituto ai vincitori della procedura selettiva è effettuata con espressa riserva all'eventuale sopravvenienza di ulteriori indicazioni da parte della Funzione Pubblica, Ragioneria Generale dello Stato, ARAN, nonché della magistratura contabile.

Le graduatorie finali di merito sono utilizzate nel limite dei posti disponibili previsto dall'avviso ed esclusivamente per l'annualità di riferimento, senza alcuna possibilità di scorrimento. Ciò stante, le graduatorie di merito relative alla progressione decorrente dal 01/01/2020 non saranno utilizzate per quella decorrente dal 01/01/2021, per la quale si procede alla diffusione di specifico avviso.

VERIFICA AUTOCERTIFICAZIONI.

Tutte le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione telematica sono rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. In osservanza della normativa vigente in materia di autocertificazione e della Circolare n. 11/2015 del Responsabile per la prevenzione della corruzione, lo Staff 50.14.92 provvede a porre in essere il controllo parziale sulle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 71 e 72 del medesimo D.P.R. 445/00, nella misura del 50% delle dichiarazioni che hanno comportato l'effettivo riconoscimento in graduatoria, sia del punteggio per i titoli di competenza e culturali che dei titoli di esperienza presso altra p.a. Quale criterio di casualità è stabilito che si procede al controllo della dichiarazione del primo candidato collocato in graduatoria che ha beneficiato del punteggio relativo a detti titoli e non del candidato successivamente collocato in graduatoria e così via per le successive posizioni. Nell'ipotesi di dichiarazioni non veritiere rese in forma sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, si provvederà ad adottare, come del resto già avvenuto nel corso delle precedenti tornate, il provvedimento di decadenza dell'interessato, con eventuale recupero degli emolumenti percepiti, dandone altresì comunicazione all'Autorità Giudiziaria in applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Il Dirigente di Staff
Dr. L. Masi

Il Direttore Generale
Dr.ssa M. Messina

Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 39/1993